

Piano di ricostruzione
Documento di controdeduzione

Novembre 2024

Sommario

1.	Osservazioni del comune di Casamicciola Terme	pag. 2
2.	Integrazioni alle osservazioni del comune di Casamicciola Terme	pag. 12
3.	Osservazioni del comune di Lacco Ameno	pag. 16
4.	Osservazioni del comune di Forio d'Ischia	pag. 23
5.	Osservazione del Commissariato di governo	pag. 25
6.	Osservazione del AdB distrettuale	pag. 31

Casamicciola Terme

1_OSSERVAZIONI DEL 23.9.24 prot. 4451212024, ESITI RIUNIONE DEL 02 .10.24

Osservazione n.1. Ampliamento del perimetro del piano di ricostruzione.

Si chiede l'ampliamento del perimetro del PdRI, allargandolo a tutto il territorio comunale, in linea con l'aggiornamento del PSAI e il Piano di mitigazione del dissesto idrogeologico elaborato dalla struttura commissariale. In questo modo sarebbe possibile perseguire l'obiettivo principale di prevedere e consentire interventi di mitigazione del rischio, in un'area che comunque ha risentito dei due eventi calamitosi che hanno interessato il territorio. Considerata la fragilità dell'area, in un'ottica di mitigazione del rischio e rigenerazione urbana, si ritiene opportuno che le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal piano siano attuabili anche in questa parte del territorio comunale.

Controdeduzione: il perimetro del Piano di Ricostruzione sarà **esteso all'intero territorio afferente ai tre comuni interessati** dagli eventi sismici e franosi. In particolare, verrà delimitato un ulteriore **ATO, n.3, nel quale l'attività edilizia e urbanistica è disciplinata dalla normativa di cui all'approvato ambito di Tutela n.20 del redigendo Piano paesaggistico regionale**, con le specificità territoriali ivi indicate, e nel rispetto delle limitazioni rinvenienti dalla legge, dal PAI e dalla pianificazione sovraordinata e di settore. L'ATO n.1 verrà nominato "aree critiche di decompressione insediativa"; l'ATO n. 2 verrà nominato "aree di riqualificazione insediativa"; l'ATO n. 3, "aree non ricomprese in ATO1 e ATO2".

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.2. Modificazione delle categorie di intervento.

Si richiede una complessiva riclassificazione degli interventi edilizi e delle prescrizioni impartite al patrimonio edilizio danneggiato dal sisma e/o dalla frana, con attenzione ai casi in cui non sia possibile mettere in atto interventi di mitigazione del rischio e/o laddove l'area di sedime di detti immobili sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche e di rigenerazione urbana o adeguamento della viabilità finalizzata ad un aumento della sicurezza stradale, soprattutto in caso di manifestate situazioni di emergenza. L'osservazione si articola in più fattispecie.

Osservazione n.2.1 Identificazione degli edifici inagibili. L'amministrazione comunale presenta una planimetria in cui sono individuati tutti gli edifici dichiarati inagibili, dotati di schede AEDES e AEDEI, identificati e contrassegnati con un colore uniforme per facilitarne l'individuazione visiva e la gestione amministrativa. Questi edifici rappresentano strutture gravemente compromesse, sia dal punto di vista statico che funzionale, e richiedono interventi specifici in base alle normative vigenti. Per tali edifici, si propone l'applicazione delle norme attuative degli articoli 36 e 37, che regolano le

procedure per la valutazione e gestione degli immobili danneggiati o distrutti. Si propone una procedura che prevede la “valutazione caso per caso”, da svolgersi attraverso “un’attenta fase istruttoria”, al fine di determinare se l’edificio possa essere ricostruito mantenendo l’area di sedime originaria o se sia necessario procedere con soluzioni alternative, come il riposizionamento o la demolizione definitiva. Questa valutazione personalizzata dovrebbe tenere conto di vari fattori, tra cui:

- Condizioni strutturali dell’edificio: [...].
- Compatibilità urbanistica e ambientale: [...].
- Documentazione tecnica e progettuale: [...].
- Rischi territoriali e sicurezza pubblica: [...].

Questa procedura garantirebbe la “gestione flessibile e mirata” della ricostruzione degli edifici inagibili, rispettando le specificità di ogni caso e assicurando che la pianificazione territoriale post-sisma avvenga nel rispetto della sicurezza e delle normative vigenti. L’approccio permetterebbe di evitare decisioni standardizzate che potrebbero rivelarsi inadeguate per situazioni particolarmente complesse, promuovendo al contempo una ricostruzione sicura e sostenibile.

Controdeduzione: l’attività istruttoria auspicata dal comune è stata già svolta in sede di redazione del Piano di ricostruzione per tutti gli edifici ricompresi negli ATO 1 e 2, classificati ai sensi degli articoli da 33 a 39 delle NTA. Con riferimento agli aspetti strutturali si è fatto riferimento alle schede messe a disposizione dalla struttura commissariale, di cui all’Ordinanza n. 17 /2022. La necessità per gli edifici di distinguere tra la conservazione dell’impianto o sedime originario, la ricostruzione con impianto diverso o la non ricostruzione, dipende da scelte legate alla conservazione dell’impianto insediativo storico, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina dell’Ambito di tutela del Piano paesaggistico regionale, e dalle condizioni di esposizione ai pericoli sismico, idrogeologico e idraulico, nonché da valutazioni legate al sistema infrastrutturale del territorio in relazione al contenimento del rischio. Si precisa a tal proposito che l’esigenza di conservazione dell’impianto insediativo prescinde dalla qualità architettonica dei singoli manufatti edilizi, persistendo l’obbligo di conservazione del sedime anche nel caso di edifici rimaneggiati o esito di avvenute sostituzioni edilizie. Al fine di individuare le parti urbane, “di tessuto”, da tutelare, sono stati, in particolare, analizzati e confrontati i fogli del catasto di impianto, pre e post terremoto di fine ‘800, le mappe Igm del 1936-37 e del 1956, la documentazione fotografica aerea del 1943. Si precisa inoltre che, fermo restando il rispetto dei criteri posti a base delle scelte di pianificazione, l’invocata flessibilità attuativa è già possibile in base alle norme del Piano di Ricostruzione, il quale prevede al comma 5 del richiamato articolo 33 che: *“(…) è facoltà del proponente, in fase di progettazione architettonica delle opere di ricostruzione/riparazione, avanzare, sulla base di una più dettagliata conoscenza dello stato dei luoghi e della loro evoluzione storica, una differente tipizzazione dell’immobile rispetto alle classificazioni imposte dal piano, nel rispetto comunque delle norme generali della Parte 2. Tale facoltà è estesa agli edifici e agli aggregati che, per ragioni di riqualificazione e messa in sicurezza avessero necessità di operare interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia tali da richiedere la demolizione di un edificio esistente o di una sua parte. Il provvedimento di “nuova classificazione” - proposto su istanza del proprietario e corredato da un’adeguata relazione tecnica e storica, firmata da professionista abilitato - viene approvato dalla competente Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere della Soprintendenza”*. Questa procedura è valida, inoltre, per tutti gli edifici classificati dal piano ai sensi della lettera f) dell’art. 33

delle NTA, per i quali il PdRI non ha avanzato alcuna proposta di classificazione. Si ritiene infine che l'osservazione possa essere accolta in relazione all'ATO n.3, dove la classificazione delle componenti edificate sarà sviluppata dagli uffici comunali, caso per caso, secondo la procedura e nel rispetto dei principi di cui all'art. 33.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.2.2. Demolizione di immobili danneggiati dal sisma e/o dalla frana senza possibilità di ricostruzione. L'amministrazione comunale ha identificato edifici che non risultano più ricostruibili, in base a una serie di fattori e criteri oggettivi, determinati attraverso un'analisi approfondita e multidisciplinare. Tra i principali elementi considerati vi sono:

- Viabilità strategica: [...].
- Rigenerazione urbana: [...].
- Posizione delle opere di mitigazione del dissesto idrogeologico: [...]

La combinazione di questi fattori ha portato alla proposta di non autorizzare la ricostruzione di tali immobili, al fine di garantire una pianificazione territoriale che rispetti le priorità di sicurezza pubblica e di protezione del territorio. Questa scelta strategica permetterebbe non solo di salvaguardare la viabilità e le opere di difesa idrogeologica, ma anche di evitare che edifici già altamente vulnerabili possano diventare fonte di ulteriori rischi. La ricollocazione delle risorse destinate a questi edifici consentirebbe, secondo la proposta comunale, di promuovere un processo di ricostruzione più razionale, con una visione orientata al lungo termine, che punti a creare un ambiente urbano più sicuro, resiliente e funzionale alle esigenze della comunità.

Controdeduzione: è condivisibile la proposta di ulteriore alleggerimento del carico insediativo e del conseguente più ampio processo di rigenerazione urbana di cui alla planimetria predisposta dall'Amministrazione comunale. Devono tuttavia restare esclusi dal divieto di ricostruzione in sito gli immobili che presentano rilevanti valori storico-testimoniali, di impianto urbanistico, non rinunciabili, in ossequio alla normativa dell'approvato Ambito di tutela n. 20 del redigendo Piano paesaggistico regionale. Tali edifici saranno individuati, applicando i criteri illustrati in merito all'osservazione 2.1, in sede di revisione post-osservazione degli elaborati del PdRI. Per tali edifici da ricostruire, pur prevedendosi la ricostruzione, non è da escludersi la possibile modifica di sagoma (con riduzione delle altezze) e il cambio di destinazione d'uso, con funzioni non residenziali e per finalità di interesse pubblico.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.2.3. Identificazione degli edifici da ricostruire con sedime arretrato. Si propone una nuova categoria di interventi edilizi con possibilità di demolizione e ricostruzione di un immobile solo se effettuata su un'area di sedime arretrata rispetto alla sede stradale. Questa categoria riguarderebbe gli immobili che, per ragioni di

sicurezza e pianificazione urbanistica, dovranno essere ricostruiti con un sedime arretrato rispetto all'asse stradale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Tale disposizione si renderebbe necessaria per migliorare la viabilità strategica e consentire una migliore gestione dello spazio urbano. Questa nuova categoria di interventi edilizi rappresenterebbe una misura strategica per garantire una ricostruzione più funzionale e sicura, capace di coniugare la necessità di protezione dai rischi con quella di migliorare la qualità della vita urbana. Tale prescrizione nasce dalla necessità di garantire la realizzazione di interventi di prioritaria importanza, al fine di migliorare la viabilità strategica e aumentare le condizioni di sicurezza in caso di emergenza, preservando in ogni caso l'impronta del tessuto urbano preesistente.

Controdeduzione: la ricostruzione con diverso allineamento, con arretramento degli edifici posti lungo la viabilità di impianto storico, come via D'Aloisio, pregiudicherebbe le qualità tipo-morfologiche dell'abitato storico, in contrasto con la disciplina dell'approvato Ambito di tutela n.20 del Piano paesaggistico regionale. Si segnala inoltre che via D'Aloisio non svolge ruolo di "via di fuga", né all'interno della struttura viabilistica predisposta dal PdRI, né, tantomeno, nella proposta di Piano comunale di emergenza. Si precisa inoltre che nel Piano di ricostruzione è disposta la conservazione del sedime storico degli edifici, individuati in fase di piano, o che saranno individuati ai sensi della lettera f) dell'art. 33 in fase di progettazione architettonica, ed è altresì disposto il vincolo di allineamento sui tratti di via D'Aloisio dove si è strutturata, in processi di lunga durata, la tipica cortina edilizia composta da edifici a uno/due piani. Nel caso in cui il piano non preveda il vincolo di sedime ma individui, comunque, il vincolo di allineamento, questo si può perseguire mediante la realizzazione di un muro di recinzione, alto non meno di 2,0 metri (art. 57 delle Nta).

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n.2.4 Con riferimento a tutti gli edifici soggetti ad esproprio individuati all'interno del piano, privi di danni derivanti da sisma e/o da frana, si chiede di valutare la possibilità di prevedere l'utilizzo della delocalizzazione laddove tali immobili ricadono in aree non mitigabili, e quindi sottoposte ad un rischio esterno molto elevato, al fine di poter preservare l'incolumità delle persone interessate in tempi decisamente più veloci rispetto a quelli previsti dall'attuazione di tutte le fasi dell'attività espropriativa.

Controdeduzione: è condivisibile la proposta di rendere possibile di delocalizzare immobili esposti a pericolo non mitigabile anche al di là della procedura di acquisizione pubblica mediante procedimenti non espropriativi. A tal fine il Piano prevedrà specifiche procedure che il privato può attivare per il trasferimento, che accompagneranno la stesura di piani di delocalizzazione demandata alla struttura commissariale.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.2.5 Edifici di interesse culturale. Sono stati individuati e catalogati gli edifici baraccati di interesse culturale, grazie alle indicazioni della Soprintendenza e in conformità con le normative vigenti in materia di tutela del patrimonio storico e artistico. La selezione di questi edifici è stata effettuata sulla base di criteri specifici, quali il valore storico, architettonico e simbolico, con l'obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale della comunità, anche nell'ambito del processo di ricostruzione post-sisma. Tali edifici sono riportati nella tavola allegata alle linee guida per la ricostruzione, che ne descrive l'importanza e la classificazione. La loro conservazione rappresenta una priorità nel piano di ricostruzione, poiché costituiscono testimonianze fondamentali della storia e dell'identità del territorio. In tal senso, gli interventi su queste strutture saranno pianificati con un approccio mirato alla conservazione, al restauro e, dove possibile, al riutilizzo funzionale degli edifici.

Controdeduzione: si prende atto della documentazione trasmessa, predisposta di concerto con la Soprintendenza. Gli edifici di interesse culturale ivi indicati saranno inclusi negli elaborati del Piano di ricostruzione.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n. 3. riprogettazione e adeguamento del sistema della viabilità. Si è preso atto di alcuni presunti errori progettuali riscontrati nel disegno di piano in merito alla viabilità esistente e di alcune proposte ritenute non praticabili. Pertanto, alla luce di quello che è il tessuto viario attuale, è stata individuata la viabilità esistente e di progetto. Con riferimento alla viabilità di progetto, sono state individuate le strade che è necessario adeguare e quelle da realizzare al fine di aumentare il livello di sicurezza e le vie di fuga in caso di emergenza. Nello specifico, sono stati individuati due tipi di intervento, nel seguito riportati-

Osservazione n.3.1. Adeguamento della viabilità esistente, mediante l'allargamento di sedi stradali al momento inadeguate ma fondamentali per la popolazione in caso di emergenza e per la riqualificazione insediativa del territorio. Tali interventi riguardano le seguenti strade:

- La Rita;
- Via Casa Mennella;
- Via D'Aloisio;
- Via Montecito;
- Via Speziera;
- Via Nizzola;
- II Traversa S. Barbara;
- Via Monte Tabor;
- II Traversa Quercia.

Controdeduzione: la proposta è accoglibile nella misura in cui non interferente con i principi di conservazione dell'impianto tipo-morfologico e degli allineamenti costituenti

caratteristica irrinunciabile degli abitati storici (ad esempio, in via D'Aloisio, La Rita, piazza Bagni). Pertanto, saranno inseriti nella revisione del Piano di ricostruzione esclusivamente i tratti stradali il cui adeguamento non comporti l'arretramento di edifici il cui sedime è tutelato dall'approvato Ambito di tutela n.20 del redigendo Piano paesaggistico regionale.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.3.2 Progettazione di un nuovo sistema di viabilità, mediante la realizzazione di nuovi tratti stradali e/o la riprogettazione di strade esistenti. Tali interventi riguardano:

- Il ridisegno di un tratto di Via D'Aloisio così da garantire l'allargamento della sede stradale addolcendo l'asse viario in un punto particolarmente critico;
- La riprogettazione della viabilità di Piazza Bagni, al fine di aumentarne le condizioni di sicurezza, mediante la realizzazione di una nuova viabilità dotata non solo di una sede stradale adeguata, ma anche di un percorso dal tratto e dalle pendenze più idonee nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza.

Controdeduzione: la proposta è in contrasto con le necessità di tutela degli insediamenti storici (cfr. Osservazione 2.3 e 3.1).

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n. 4. Si richiede alla Regione, in collaborazione con la Struttura Commissariale, di avviare con urgenza un'attività di verifica e correzione della identificazione e georeferenziazione degli edifici danneggiati, assicurando che gli stessi siano geolocalizzati con precisione e che i loro contorni strutturali siano correttamente ridisegnati. La mancata risoluzione di queste problematiche rischierebbe di compromettere non solo l'attuazione del Piano di Ricostruzione e Rigenerazione Urbana, ma anche la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale nel lungo periodo.

Controdeduzione: il piano di ricostruzione riporta dati trasmessi ufficialmente alla Regione Campania dalla Struttura commissariale. Nel caso di errori documentati, segnalati puntualmente dal Commissariato di Governo, saranno apportate le dovute modifiche.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5. Si individuano modifiche e/o integrazioni al sistema degli spazi pubblici proposti dal piano, al fine di armonizzare questi ultimi con le progettualità in corso e future. Si ritiene necessario prevedere degli interventi di natura pubblica che, oltre a preservare il territorio, diano a Casamicciola un volto nuovo permettendo al paese

di auto-rigenerarsi attraverso le proprie risorse fondamentali. In questo senso, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, si propone di inserire nel PdRI gli interventi come di seguito individuati:

Osservazione n. 5.1 lo studio Fuksas ha redatto le prime cinque idee progettuali, il cui masterplan si richiede venga integrato nella proposta di Piano di ricostruzione:

- a. Rigenerazione di Piazza Marina e del waterfront.
- b. Riqualificazione dell'edificio storico Pio Monte della Misericordia.
- c. Risistemazione di Piazza Bagni.
- d. Risistemazione di Piazza Maio.
- e. Realizzazione del Parco Termale "La Rita".

Controdeduzione: Il piano di ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5.2 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia del 31/07/2024 è stato ammesso a finanziamento il progetto "Realizzazione di una elisuperficie desinata alle gestione delle emergenze e alle attività di protezione civile".

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5.3 a seguito dell'incontro presso la Struttura Commissariale per la Depurazione in Roma con il Comune e la Regione Campania sulla impossibilità di realizzazione del depuratore nel sito prestabilito (ex parcheggio Anas), si è addivenuti in

via preliminare alla nuova localizzazione presso il costruendo ampliamento dell'eliporto, posto a confine con il Comune di Lacco Ameno.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5.4 Ai fini dell'adeguamento e potenziamento del porto con sistemazione e adeguamento della zona a est, è in corso di attuazione l'intervento di "Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici", i cui lavori sono stati avviati a seguito di Decreto n. 1909 del 07/03/2024 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5.5. Si segnala che la Delocalizzazione con traslazione del volume dell'immobile denominato ex Capricho de Calise con realizzazione di una nuova attrezzatura ad interesse pubblico in area demaniale è stata concordata tra Comune di Casamicciola, Agenzia del Demanio, Struttura Commissariale e Capitaneria di Porto; a seguito di ciò con prot. 13779 del 02/07/2024, l'Agenzia del Demanio ha espresso il proprio nulla osta per la consegna delle aree al Comune, al fine di poter procedere alle opere di demolizione e successiva ricostruzione delocalizzata.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione

urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 6. Si richiede di integrare le Aree Territoriali Omogenee (ATO) della Regione con le previsioni delineate nel piano programmatico della Struttura Commissariale, come specificato nell'Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024.

Controdeduzione: Si tratta di una scelta del piano di ricostruzione, volta a definire le ATO attraverso una valutazione combinata di circostanze idrogeologiche, sismiche, urbanistiche e paesaggistico-ambientali.

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n. 7 Si richiede una revisione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) definiti nel PdRI, poiché sarebbero emerse significative discrepanze rispetto alle aree di rischio individuate nell'aggiornamento del PSAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico). Numerosi errori, tra cui sovrapposizioni e incongruenze, sarebbero evidenziati nella relazione allegata, rendendo necessaria una rielaborazione accurata della corrispondenza tra gli ATO e le aree di rischio. In particolare, la non corrispondenza tra gli ATO e le aree ad alto rischio idrogeologico o sismico rappresenta un problema critico, poiché rischia di compromettere l'efficacia degli interventi di mitigazione e di prevenzione previsti dal PdRI.

Controdeduzione: Non si tratta di errori ma di una scelta del piano di ricostruzione, volta a definire gli ATO attraverso una valutazione combinata di circostanze idrogeologiche, sismiche, e urbanistiche e paesaggistico-ambientali. Per loro stessa natura, le aree interessate da criticità di tipo idrogeologico, disegnano una geometria frammentaria e complessa che risulta incompatibile con la necessità di perimetrare ambiti territoriali omogenei di tipo urbanistico, quali il Piano di ricostruzione è chiamato a definire. Del resto, come chiarito in NTA, la disciplina dettata dall'Autorità di Bacino è pienamente vigente, indipendentemente dalla zonizzazione degli ATO nelle tavole del Piano di ricostruzione. Ciò premesso, al fine di evitare fraintendimenti nella lettura degli elaborati di Piano, si valuterà in fase di revisione del piano l'opportunità di rappresentare, nella tavola di perimetrazione degli ATO, le (limitate) porzioni di territorio intercluse nell'ATO 2, che dovessero presentare condizioni idrogeologiche critiche.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 7bis. L'osservazione è inclusa in quella più generale, relativa all'invocata riperimetrazione degli ATO del PdRI. In particolare, è rilevata una discrepanza tra il tracciato degli alvei e la perimetrazione delle zone 1-F2.

Controdeduzione: Ferme restando le motivazioni di cui al punto precedente, la risposta alla questione specifica posta dall'Amministrazione comunale sarà frutto di approfondimento tecnico, con riferimento al reticolo idrografico messo a disposizione all'ADB e in rapporto alle incisioni torrentizie e alle gole mappate nell'Ambito di tutela del PPR.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Casamicciola Terme

2_OSSERVAZIONI INTEGRATIVE DEL 10.10.24 prot. 480291/2024

Osservazione n. 1 Si fa presente la necessità di reperire e recepire, di concerto tra Regione Campania e Struttura Commissariale, le lacune più volte rappresentate circa la non completezza delle schede AEDES e AEDEI. Si ritiene, infatti, che per la redazione di un Piano di Ricostruzione efficace non possa prescindere da un quadro chiaro e completo di tutti gli edifici danneggiati dal sisma e dalla frana, che al momento manca. Solo dopo aver completato questo lavoro preliminare sarà possibile procedere con una pianificazione territoriale realmente funzionale, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del processo di ricostruzione post-sisma e post-frana. Come già ribadito in più sedi, la mancata risoluzione di queste problematiche rischierebbe di compromettere non solo l'attuazione del Piano e Rigenerazione Urbana, ma anche la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale nel lungo periodo. Sarà cura di questo ente comunale far pervenire prontamente l'elenco delle ordinanze di revoca emanate a seguito degli interventi effettuati dai privati cittadini sul territorio.

Controdeduzione: le schede riportate dal Piano di ricostruzione sono quelle trasmesse alla Regione Campania dal Commissariato di Governo.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 2. Richiesta di modifica della precedente richiesta di modifica delle categorie edilizie. A seguito di un'analisi più approfondita della proposta di modifica di piano già trasmessa da questo Ente comunale, si sono riscontrati errori di rappresentazione grafica di alcuni immobili che si ritiene opportuno evidenziare.

Osservazione n. 2.1 Edifici posti presso l'Alveo Cuccufreddo, classificati come edifici e aggregati non ricostruibili mentre trattasi di immobili e aggregati, oggetto di scheda AEDES, per i quali è consentita la ricostruzione.

Controdeduzione: non sono esplicitate le ragioni né della precedente proposta né della richiesta di modificazione. In ogni caso, vale il principio generale definito in relazione al primo documento di osservazioni, ribadito anche nella riunione del 2.10, argomentato nella controdeduzione 1_2.1.

Valutazione: non accoglibile

Osservazione n. 2.2. Edifici posti presso via Casa Mennella, dove alcuni immobili individuati come non ricostruibili sono in realtà da classificare come edifici e aggregati ricostruibili con sedime arretrato rispetto all'asse stradale.

Controdeduzione e valutazione: non sono esplicitate le ragioni né della precedente proposta né della richiesta di modificazione. In ogni caso, vale il principio generale definito in relazione al primo documento di osservazioni, ribadito anche nella riunione del 2.10, argomentato nelle controdeduzioni 1_2.1 e 1_2.3. Si ribadisce che il proposto allargamento della sezione stradale di via D'Aloisio non è ammissibile in quanto penalizzerebbe le qualità dell'impianto urbanistico del centro storico collinare in contrasto con la normativa di tutela paesaggistica.

Osservazione n. 2.3. In merito agli immobili individuati oggetto di demolizione senza possibilità di ricostruzione situati all'interno degli alvei, si sottolinea che la linea adottata, come già specificato nella proposta di modifica iniziale, è dettata dalla impossibilità di mettere in atto interventi di mitigazione del rischio, oltre che volta a rispondere ad una direttiva esplicita del Capo di Protezione Civile di rimozione di tutti gli edifici situati negli alvei, espressa durante la sua visita sui luoghi del 21/08/2024. Si rimanda, chiaramente, a codesto Ente regionale un'analisi più approfondita in merito all'opportunità di individuare ulteriori eventuali costruzioni da demolire per liberare tutti gli alvei presenti sul territorio di Casamicciola.

Controdeduzione e valutazione: si fa riferimento alla controdeduzione dell'osservazione 1_2.2.

Osservazione n. 2.4 Nell'area del Celario, per mero errore materiale, è stato assegnato un colore errato ad alcuni immobili il cui intento, invece, era quello di classificarli come edifici in possesso di scheda AEDEI.

Controdeduzione: non sono esplicitate le ragioni né della precedente proposta né della richiesta di modificazione. In ogni caso, vale il principio generale definito in relazione al primo documento di osservazioni, ribadito anche nella riunione del 2.10, argomentato nella controdeduzione 1_2.1.

Osservazione n. 3 Con l'obiettivo di restituire una risposta più adeguata a quelle che sono le esigenze e la domanda del territorio, sono state individuate due ulteriori zone da destinare a servizi di interesse pubblico.

Osservazione n. 3.1 Area da destinare ad attrezzature sportive in prossimità di Via Montecito. La struttura sportiva che l'Amministrazione comunale ha intenzione di realizzare sorgerà su terreni che il comune acquisirà a seguito di delocalizzazioni volontarie già manifestate. Sarà situata logisticamente a ridosso di una viabilità facilmente accessibile e a confine tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, oltre che strettamente connesso ad altra struttura sportiva già esistente da implementare.

Controdeduzione: il Piano non pone limiti alla realizzazione della struttura sportiva in parola.

Valutazione: accoglibile

Osservazione n. 3.2 Area da destinare a servizi pubblici in località Cretaio.

Controdeduzione: il Piano non pone limiti alla realizzazione ivi di servizi pubblici purché si tratti di un'attrezzatura priva di volumi edificati.

Valutazione: accoglibile

Osservazione n. 3.3 Al fine di rendere più efficiente il sistema degli spazi pubblici che includono il complesso dell'istituto Manzoni e del Napoleon, in località Paradisiello, è stato ridefinito il confine dell'area inglobando ulteriori terreni.

Controdeduzione: nulla osta all'allargamento dell'ambito di spazio pubblico rilevante.

Valutazione: accoglibile

Osservazione n. 4 Realizzazione di una elisuperficie destinata alla gestione delle emergenze e alle attività di protezione civile. L'attuale elisuperficie "Giovanni Paolo II" ubicata sulla costa settentrionale dell'isola d'Ischia, nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, a confine con il comune di Lacco Ameno e nelle vicinanze dell'unico presidio ospedaliero dell'isola "Anna Rizzoli", viene utilizzata sia per l'elisoccorso sanitario in caso di ricovero urgente presso strutture ospedaliere della terra ferma, sia per l'accoglienza di mezzi dedicati al primo soccorso in caso di emergenza e per visite istituzionali di esponenti governativi mediante elitransporto. L'uso promiscuo dell'elisuperficie attuale potrebbe, però, provocare interferenze in caso di permanenza e sosta di mezzi di trasporto deputati alla gestione delle emergenze e nel caso di gestione delle emergenze mediante elisoccorso, circostanza che richiede la struttura completamente libera. La nuova struttura di progetto sarà realizzata in adiacenza all'elisuperficie esistente, mediante una colmata delimitata da una struttura di contenimento a farsa mediante palificata con rivestimento in pietra lavica e soprastante soletta di conglomerato cementizio armato. Sarà realizzata infine una scogliera a protezione della struttura foranea. Sono previste infine opere complementari quali segnaletica orizzontale, verticale, sistemi di illuminazione e segnalazione visiva e del vento, sistemi di attenuazione dell'impatto acustico e manufatti per la custodia.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n. 5 Cinque progetti per la ricostruzione di Casamicciola Terme (studio Fuksas). A seguito degli effetti prodotti sul Comune di Casamicciola Terme dal sisma del 2017 e dalla frana alluvionale del 2022, lo Studio FUKSAS ha concepito il Piano Strategico per la rigenerazione urbana e lo sviluppo futuro del territorio. Il Piano prevede la creazione di una “Rete sistemica” di piazze e percorsi verdi che permettano alla città di auto-rigenerarsi attraverso le proprie risorse fondamentali. L’acqua, principale fra tutte, costituisce il trait d’union di cinque progetti individuati nei punti nevralgici di Piazza Marina con il Waterfront sul porto, del Complesso Pio Monte della Misericordia, di Piazza Bagni, Piazza Maio e delle Sorgenti La Rita. Luoghi della socialità, della cultura e del benessere, questi “Motori” della ricostruzione sono pensati, insieme all’adeguamento sismico del patrimonio architettonico esistente, per dare a Casamicciola un volto nuovo che la proietti al ruolo di Centro di eccellenza internazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle Scienze della Cura Termale e del Benessere. La distruzione e le perdite subite possono e devono trasformarsi necessariamente in occasione di rinascita e sviluppo economico del territorio. Perché questo accada, c’è bisogno di una visione unitaria e coordinata che metta insieme le istanze sociali e culturali alle risorse naturalistiche: Casamicciola ne è ricca, occorre ora riportarle alla luce.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate purché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Lacco Ameno

3_OSSERVAZIONI DEL 10.09.2024 prot. 423111/2024, ESITI RIUNIONE DEL 26.9.2024

1. Osservazioni di carattere generale

Osservazione n.1.1. Si ritiene necessario ammettere la demolizione e ricostruzione in alcune zone del territorio comunale (loc. Fango, Crateca, ex provinciale Borbonica) - nelle quali è presente tessuto edilizio con caratteri identitari - che il PAI 2015 indicava in gran parte come bianche, mentre nella tav. QC-19 del quadro conoscitivo del Piano sono indicate a rischio R4.

Controdeduzione: gli studi geologici condotti dalla Regione Campania, utilizzando il medesimo metodo impiegato dall'Autorità di Bacino (AdB) per l'aggiornamento del Piano stralcio del comune di Casamicciola, hanno individuato aree nelle quali estendere, a titolo precauzionale, le condizioni di rischio. Questa misura è stata adottata in attesa dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI per il Comune di Lacco Ameno da parte della stessa Autorità di Bacino. La proposta è stata discussa e concordata con l'Autorità di Bacino, che ha ribadito la propria condivisione attraverso un parere favorevole in relazione al Piano di ricostruzione. Questo approccio riflette la volontà di prevenire ulteriori rischi, attraverso l'estensione delle valutazioni di sicurezza geologica in aree potenzialmente vulnerabili, in conformità con le pratiche di gestione territoriale previste dall'AdB e con una visione integrata della sicurezza e prevenzione del territorio. In ogni caso, si precisa che la località Fango non rientra nelle condizioni di massimo rischio idrogeologico, contrassegnate dalla sigla "R4" che invece interessa solo parzialmente le località Crateca e via provinciale Borbonica. Pertanto, nelle località non interessate dalle condizioni di rischio R3 e R4 per rischio frana e R4 per rischio idraulico, sebbene incluse nell'ATO1 del Piano di ricostruzione, non sussiste alcun divieto di ricostruzione dei fabbricati crollati o da demolire. Tuttavia, rimangono vigenti gli obblighi di adeguamento e miglioramento sismico, che devono essere rispettati in funzione dell'eventuale livello operativo assegnato. Tali obblighi sono stabiliti dalle Norme di attuazione per le aree di attenzione sismica di cui alla tavola DA.02 foglio C, che impongono interventi strutturali volti a garantire la sicurezza sismica degli edifici ricostruiti o ristrutturati, in conformità con le normative tecniche vigenti.

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n.1.2 Il sub-ATO 1_F2 è interamente assoggettato a vincolo preordinato all'esproprio. Tale previsione coinvolge infrastrutture vitali per il comune, quali ad esempio la scuola materna, posta a confine con l'alveo, non danneggiata dal sisma. Il Piano dovrebbe motivare con evidenze scientifiche che tale estesa previsione sia effettivamente legata a questioni di sicurezza. Dovrebbe inoltre trattarsi di

approfondimenti recenti, in quanto la previsione di esproprio interessa anche abitati storicamente non interessati dai suddetti rischi. Diversamente, si chiede di riconsiderare tale previsione riducendo l'area assoggettata ad esproprio, anche sulla base di sopralluoghi specifici. Si aggiunge che il Piano non reca la previsione di fondi per gli espropri. Inoltre, si consideri di modificare l'art. 25 comma 3 consentendo nelle more dell'espropriazione, la possibilità di realizzare la ristrutturazione edilizia.

Controdeduzione: si ritiene accoglibile l'estensione delle categorie di intervento sugli edifici esistenti fino alla manutenzione straordinaria di cui al punto b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001; non si ritiene ammissibile la proposta di consentire interventi di ristrutturazione edilizia di cui al punto d) del medesimo D.P.R. Per quanto attiene all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'intera area classificata come sub-ATO 1_F2 si precisa che la ratio di questo provvedimento è di consentire, in fase di progettazione delle opere di mitigazione, già programmate o future, di estendere il perimetro degli interventi agli edifici e alle aree contermini alle aste del reticolo idrografico che dovessero, a quel livello di dettaglio, risultare utili e necessarie all'opera di messa in sicurezza e riqualificazione territoriale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, sarà comunque necessario procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, all'atto dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica. Pertanto, al fine di rendere più chiaro il dispositivo normativo, demandando alla fase di dichiarazione di pubblica utilità l'effettiva individuazione degli immobili e delle aree oggetto di esproprio, si propone di modificare l'articolo 25 delle NTA, cassando il comma 2 e modificando il comma 3 come segue:

*“~~nelle more dell'espropriazione~~, per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, **manutenzione straordinaria**, e di demolizione senza ricostruzione ed è consentito l'uso agricolo delle aree scoperte”.*

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.1.3. Il PdRI risulta avere estensione molto ampia rispetto al territorio strettamente interessato dai danni da sisma 2017 e dai danni da frana 2022, includendo ampie zone edificate con immobili agibili (ad esempio, le destinazioni d'uso).

Controdeduzione: l'estensione del perimetro di piano è il risultato di studi approfonditi di natura geologica, sismica, idrogeologica, urbanistica e paesaggistica, ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di "ricostruzione degli immobili danneggiati e riqualificazione ambientale e urbanistica", così come stabilito dall'art. 24-bis del D.L. 109/2018, convertito con la L. 130/2018. Il perimetro di piano risulta in larga parte coincidente con quello delineato nel Preliminare di PdRI, approvato con Decreto dirigenziale n. 7/2021 e successivamente trasmesso ai comuni per consentire loro di formulare osservazioni. In seguito agli eventi franosi del novembre 2022, il perimetro è stato esteso per includere ulteriori aree interessate dal pericolo di frana, garantendo una maggiore sicurezza e un adeguato intervento nelle zone più vulnerabili. Questo approccio integrato mira a coniugare la ricostruzione post-danno con la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico, nonché a perseguire la necessaria riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree interessate.

Valutazione: non accoglibile.

Nota: si evidenzia che sulla base di esplicite richieste dei Comuni di Casamicciola e Forio si è valutata la possibilità di estendere gli effetti di natura paesaggistica del PdRI agli interi territori dei Comuni facenti parte del Piano.

Osservazione n.1.4. Mancherebbe l'individuazione di aree di atterraggio a fronte di un gran numero di immobili interessati da prescrizioni sulla delocalizzazione, in alternativa e/o in carenza di soluzioni di riacquisto equivalente o nel caso sia necessaria la delocalizzazione di strutture pubbliche (vedi punto 2). Sarebbe possibile individuare zone di atterraggio all'interno del territorio comunale in quantità strettamente necessaria alle effettive esigenze e con particolare attenzione al loro inserimento, integrati o in stretta continuità con l'abitato esistente, e sempre nel rispetto del principio di incremento di volumetria edilizia nullo, piuttosto che negativo come attualmente proposto.

Controdeduzione: il Piano di ricostruzione ha come obiettivo principale il contenimento del consumo di suolo, in conformità con l'Ordinanza commissariale n. 24 del 21.07.2023, i principi di rigenerazione territoriale stabiliti dalla Legge regionale n. 5/2024, e l'Ambito di tutela dell'Isola d'Ischia del nuovo Piano paesaggistico regionale. Il PdRI prevede che la ricollocazione degli abitanti avvenga tramite il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante operazioni di demolizione e ricostruzione, laddove queste siano consentite dalle norme speciali di zona. Nel caso specifico di Lacco Ameno, sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute dai proprietari degli immobili esistenti, e in linea con lo studio di fattibilità commissionato dalla struttura commissariale al Politecnico di Milano e all'Università degli Studi di Napoli Federico II, la ricollocazione potrà essere in larga parte garantita attraverso il riutilizzo di strutture dismesse già individuate con provvedimento commissariale. Questa soluzione offre un'opportunità per ottimizzare l'uso del patrimonio esistente e ridurre l'impatto ambientale della ricostruzione, promuovendo un modello di rigenerazione sostenibile e rispettoso delle risorse territoriali. Inoltre, si evidenzia che la maggior parte delle aree di ricollocazione menzionate nell'osservazione, essendo interessate da condizioni di rischio e/o caratterizzate da un'elevata qualità paesaggistica, non risultano adeguate allo scopo edificatorio proposto. Questa valutazione è confermata dallo stesso Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Lacco Ameno, attualmente adottato dall'amministrazione comunale, che sottolinea l'inadeguatezza di tali aree per la realizzazione di nuovi interventi edilizi. Tuttavia, considerato che un'analogha richiesta è stata presentata dalla Struttura commissariale, il Piano di ricostruzione individuerà, sulla base di espliciti criteri di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica, un insieme di aree con possibilità di atterraggio di volumi di trasferimento dagli ATO di massimo rischio, siti sia nel comune di Lacco Ameno che in quelli di Casamicciola Terme e di Forio.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.1.5. Nell'elaborato NTA01_Allegato Schede d'ambito – Spazi pubblici rilevanti alle NTA del Piano, la scheda “Sp4- Fango” evidenzia due criticità: 1) propone uno svincolo per disimpegnare l'esistente slargo che prevede la demolizione di uno dei pochi fabbricati storici simbolo della località Fango, che ne rappresentano l'identità (che un PdR con valenza anche paesaggistica dovrebbe salvaguardare) il cui progetto di ricostruzione in sito si trova già in conferenza dei servizi; 2) sul progetto di ricostruzione della Chiesa di San Giuseppe, distrutta dal terremoto, attorno alla quale si è sviluppata la frazione di Fango: la Città Metropolitana ha dato parere negativo perché il Piano prevede la ricostruzione a parità di sedime e invece il progetto prevede un arretramento per aumentare la distanza dalla strada.

Controdeduzione: in primo luogo è bene precisare che il richiamato elaborato “NTA01_Allegato Schede d'ambito – Spazi pubblici rilevanti alle NTA” ha valore di indirizzo e non prescrittivo per le opere pubbliche la cui effettiva destinazione è di piena competenza dell'amministrazione comunale, in sede di approvazione dei singoli progetti. Tuttavia, recependo le osservazioni presentate, si accolgono le seguenti proposte:

1. Nonostante la lettura delle planimetrie storiche confermi l'inesistenza di parte consistente degli edifici costituenti la cortina edilizia all'incrocio tra la provinciale Fango-Lacco e la via Borbonica, preso atto del valore testimoniale che per l'amministrazione tale quinta urbana riveste, verrà riformulata la previsione di piano ed eliminato lo svincolo viario proposto, a favore di una soluzione conservativa, aderente allo stato attuale dei luoghi;
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della chiesa di San Giuseppe, la soluzione prescelta dovrà essere comunque conforme a quanto disposto nell'ambito di tutela del nuovo piano paesaggistico, con riferimento alla componente “centri storici” in cui l'edificio ricade.
3. La sistemazione della viabilità, delle aree di parcheggio e degli spazi pubblici, dovrà essere tale da garantire la corretta funzionalità del sistema viabilistico, e la valorizzazione dello spazio pubblico della frazione. Tale specificazione sarà realizzata dal Comune, previa predisposizione di apposito progetto di fattibilità tecnico-economica. È recepita la proposta di adeguamento viabilistico dell'accesso di via Crateca, mentre non si ritiene compatibile paesaggisticamente, l'interramento della sede stradale per il forte impatto sull'impianto urbano preesistente.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.1.6. Si ritiene necessario inserire nell'art. 35 del Piano della Ricostruzione quanto previsto nel Piano Baraccale del Comune di Lacco Ameno approvato con Delibera di Giunta Comunale n°26/2001.

Controdeduzione: le disposizioni di cui all'art. 35 delle NTA del Piano di ricostruzione recepiscono quanto derivante dal confronto con la competente Soprintendenza e sono pertanto coerenti con la disciplina dell'Ambito di tutela del piano paesaggistico. Per questa ragione, si ritiene superato il Piano di recupero previgente, ritenendo pertanto non accoglibile l'osservazione.

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n.1.7. Nel sub ATO 1_A art. 20, comma 3, si richiede di cassare il divieto di incremento del carico insediativo.

Controdeduzione: l'ATO 1 corrisponde a una porzione di territorio caratterizzata da massimo rischio sismico e idrogeologico, in cui qualsiasi incremento del carico insediativo risulta incompatibile con le condizioni di sicurezza che il PdRI intende perseguire. L'osservazione proposta, quindi, non può essere accolta poiché contrasta con le finalità prioritarie del piano, volte a minimizzare i rischi e garantire un assetto urbanistico più sicuro e sostenibile.

Valutazione: non accoglibile.

2. Osservazioni relative alle “categorie di intervento”

Osservazione n.2.1. Edificio di non interesse culturale.

Controdeduzione: L'edificio ricade all'interno del complesso “Villa Arbusto”, vincolato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, con vari provvedimenti espressi di vincolo.

Valutazione: non accoglibile.

Osservazione n.2.2. Si chiede la motivazione per cui l'edificio indicato nell'elaborato sia stato classificato come non ricostruibile non essendo stato coinvolto dagli eventi calamitosi.

Controdeduzione: Trattasi di errore materiale di classificazione. Si propone di escludere l'edificio dalla classificazione delle categorie di intervento, rimandando al progetto di opera pubblica la migliore soluzione da adottare per l'adeguamento dell'intersezione viabilistica.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.2.3. Proposta di riconsiderazione con eventuale riduzione della previsione dell'area soggetta ad esproprio (sub ATO1_F2) che coinvolge località Pannella e località Fango motivando con evidenze scientifiche che la previsione si effettivamente legata a motivi di sicurezza.

Controdeduzione: Cfr. Osservazione 1.2.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.2.4. Cfr. Osservazione 1.4.

Controdeduzione: Cfr. Osservazione 1.4.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.2.5. Relativa a edificio già oggetto di contributo per la ricostruzione.

Controdeduzione: Si prende atto dell'avvenuto provvedimento di approvazione del progetto di ricostruzione.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.2.6.

Controdeduzione: Cfr. Osservazione 1.4.

Valutazione: non accoglibile.

3. Osservazioni relative alle “categorie di intervento”

Osservazione n.3.1. Cfr. Osservazione 1.4.

Controdeduzione: Cfr. Osservazione 1.4.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.3.2. Proposta di riclassificazione di edifici da demolire per la realizzazione di opere pubbliche.

Controdeduzione: Si prende atto della proposta che si ritiene accoglibile. Pertanto, gli edifici verranno classificati ai sensi dell'art. 39 delle NTA.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.3.3. Relativa a edificio già oggetto di contributo per la ricostruzione.

Controdeduzione: Si prende atto dell'avvenuto provvedimento di approvazione del progetto di ricostruzione.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.3.4.

Controdeduzione: Cfr. Osservazione 1.4.

Valutazione: non accoglibile.

4. Osservazioni relative all'ambito pubblico "SP4"

Le osservazioni sono state già tutte controdedotte nei paragrafi precedenti. Si provvederà pertanto alle modifiche grafiche e normative conseguenti, anche sull'allegato alle NTA relativo agli ambiti pubblici rilevanti.

Forio

4_OSSERVAZIONI DEL 30.09.2024 prot. 455683/2024, ESITI RIUNIONE DEL 03.10.2024

Osservazione n.1. Ampliamento del perimetro del piano di ricostruzione, ampliamento sezioni stradali – Area via Spinavola. Si propone di estendere il perimetro del Piano all’area, contigua a quella attualmente perimetrata, che si sviluppa lungo la Via Spinavola e la Via Acquasorgente prevedendo una opportuna “zona buffer”. Inoltre, si rappresenta che Via Spinavola riveste un importante ruolo nel Piano di emergenza quale via di esodo della parte del territorio di Forio più prossima alle zone colpite dal sisma del 2017, assicurando, tra l’altro, il collegamento con le aree e le strutture adibite ad accoglienza della popolazione in caso di emergenza; si ritiene dunque necessario prevedere l’adeguamento della sezione stradale, ad oggi insufficiente per buona parte dello sviluppo della strada stessa, inserendo tale area (Rif. All.1) con destinazione 1- F2- infrastruttura verde in aree prossime o coincidenti con gli alvei nella Tav DO03 e come viabilità strategica ai fini dell’emergenza.

Controdeduzione: Il perimetro del Piano di Ricostruzione sarà esteso all’intero territorio afferente ai tre comuni interessati dagli eventi sismici e franosi. In particolare, verrà delimitato un ulteriore ATO, n.3, nel quale l’attività edilizia e urbanistica è disciplinata dalla normativa di cui all’ambito di Tutela n.20 del redigendo Piano paesaggistico regionale, con le specificità territoriali ivi indicate, e nel rispetto delle limitazioni rinvenienti dalla legge, dal PAI e dalla pianificazione sovraordinata e di settore. Gli interventi di messa in sicurezza del territorio rientreranno tra le opere valutabili in tale ambito.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.2 - Caserma località Capizzo. Ancorché non riportato nella perimetrazione del Piano, si ritiene opportuno inserire nella previsione dello stesso l’area di sedime ed il fabbricato in località Capizzo destinato inizialmente a caserma dei Carabinieri e ad oggi costituito dal solo scheletro in c.a. completo di solai in latero cemento. Considerato che tale immobile potrebbe essere utilmente utilizzato, a valle di un progetto di completamento, per fini connessi alla emergenza sisma ed alla emergenza frana, si ritiene di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all’art. 40 – “Attrezzature pubbliche” ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate. Tale area, nella previsione del PUC, risulta individuata quale ATS 26 destinato alla realizzazione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968.

Controdeduzione: Alla luce delle considerazioni di cui sopra relativamente all’ampliamento del perimetro del Piano la previsione rientra in un quadro di coerenza con le finalità dello stesso.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.3 - Area Via Casale. Ancorché non riportata nella perimetrazione di Piano, si ritiene opportuno inserire nella previsione dello stesso Piano, l'area di sedime in località Casale (Rif. All. 3) oggetto, tra l'altro, di esproprio per la realizzazione dell'intervento "recupero fanghi e realizzazione del parco urbano attrezzato e delle opere complementari". In particolare, tale intervento prevede, nella seconda fase, la realizzazione di un Centro Operativo Comunale di protezione civile, con funzioni di coordinamento intercomunale, risultando evidente la convenienza e la opportunità di prevedere tale opera nell'ambito del PdRI ai fini di una corretta previsione nell'ambito della pianificazione sovracomunale. L'area, nella previsione del PUC, risulta individuata quale ATS 12 destinato alla realizzazione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968. Ciò premesso si ritiene pertanto di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all'art. 40 – Attrezzature pubbliche" ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate.

Controdeduzione: Il Piano di Ricostruzione ha individuato, anche sulla scorta delle indicazioni degli enti pubblici coinvolti nel processo attuativo, aree per interventi pubblici la cui trasformazione è connessa alle esigenze di ricostruzione e qualificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Il progetto e la definizione di tali interventi è di competenza degli Enti attuatori. Ulteriori opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRI, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all'Ambito di Tutela n. 20 dell'isola di Ischia e con il presente Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione n.4 - Aree site in località Cavallaro.

Le aree sono state individuate nello Schema Direttore – Tav DO03 quali aree 2-E1 – Rurale naturale e 2-E2 Rurale terrazzato così come rispondenti agli artt. 29 e 30 delle NTA. Per le medesime aree l'attuale Amministrazione, in carica dal maggio 2023, sta attuando procedure finalizzate alla realizzazione di interventi strategici di pubblico interesse, compatibili con l'attuale assetto paesaggistico ed ambientale della zona. Ciò premesso, e considerato che gli ambiti nei quali sono state individuate predette aree risultano essere vincolate da restrizioni contenute nelle NTA stesse, si chiede di perimetrare le aree anzidette per le finalità di cui all'art.40 delle NTA.

Controdeduzione: Alla luce di approfondimenti in sede di riunione si è preso atto della reale irreversibile trasformazione delle aree in questione, destinate già in passato a centro di raccolta rifiuti e quindi non connotate dalle caratteristiche individuate dal Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Commissario Straordinario per la Ricostruzione

5_ NOTA DI OSSERVAZIONI DEL 04.10.24 prot. n. 11994

Osservazione dei Comuni n.1 - Interventi di rigenerazione urbana finalizzati a consentire l'ampliamento delle strade comunali, la realizzazione di vie di fuga per finalità di protezione civile e di altri spazi pubblici.

Controdeduzione: La richiesta formulata riguarda diverse fattispecie interessate dal PdRI che prevede, ove possibile e nel rispetto dei valori paesaggistici dell'Ambito di Tutela 20, tale tipologia di interventi con finalità di protezione civile. Con riguardo agli spazi pubblici il Piano permetterà alle Amm.ni Com.li di determinarsi autonomamente nelle scelte di natura urbanistico-edilizie, sempre comunque nel rispetto e nella considerazione dei valori paesaggistici.

Valutazione: accoglibile parzialmente.

Osservazione dei Comuni n.2 – Disciplina urbanistica delle delocalizzazioni obbligatorie per tutti gli edifici ubicati negli alvei.

Controdeduzione: la richiesta formulata risulta accoglibile in seno alle norme tecniche di attuazione del Piano di Ricostruzione che disciplina le diverse possibilità di delocalizzazione obbligatoria e non obbligatoria, attraverso una differenziata modalità di attuazione articolata in acquisto di edifici ed alloggi agibili, acquisto di edifici inutilizzati e di aree edificabili da destinare alla ricostruzione, ricostruzione in altri ambiti territoriali nel rispetto delle previsioni paesaggistiche ed urbanistiche previste dal Piano.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Osservazione dei Comuni n.3 – Definire una più puntuale distinzione per le aree a rischio ubicate a monte degli edifici di Casamicciola per gli edifici da espropriare per gli interventi di mitigazione e per quelli rientranti in aree con rischio idrogeologico non mitigabile.

Controdeduzione: La richiesta formulata risulta accoglibile, ancorché già indicata nel PdRI, laddove in seno alle norme tecniche di attuazione sono disciplinate le diverse situazioni rappresentate.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione dei Comuni n.4 – Perimetrazione di almeno due aree di atterraggio per le delocalizzazioni corrispondenti a quelle del Pio Monte della Misericordia e dell'ex Hotel La Pace da diverso tempo dismessi ed oggetto di manifestazione di interesse alla cessione rivolta alla Struttura Commissariale.

Controdeduzione: La richiesta formulata risulta accoglibile, ancorché già prevista dal Piano, per le finalità indicate e connessa alla delocalizzazione, alla stregua di un intervento pubblico e/odi interesse pubblico.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione n.5 - Proposte di disposizioni integrative alle Nta del piano

Osservazione 5.1 - Raccordo tra i poteri commissariali e la disciplina di attuazione del Piano di Ricostruzione. La richiesta di raccordo prevede un esplicito riferimento a disposizioni di legge ed attività specifiche commissariali, quali le Ordinanze.

Controdeduzione: le Ordinanze commissariali sono già considerate nella stesura delle Nta. Tuttavia, per maggiore chiarezza, si provvederà a rafforzarne la portata ed il riferimento, sia in Nta che in seno alla Relazione generale di inquadramento: il testo proposto, di natura indicativa, risulta troppo esteso rispetto agli obiettivi delle Nta per cui si provvederà a un richiamo normativo sintetico e a un più esteso richiamo in Relazione.

Valutazione: accoglibile parzialmente.

Osservazione 5.2 - Disciplina urbanistica delle delocalizzazioni.

Si chiede di prevedere una disposizione generale del seguente (indicativo) tenore:

1. Il presente Piano disciplina le delocalizzazioni previste dall'ordinanza commissariale numero 24 del 21 luglio 2023 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:

- a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari, agibili e legittimi o legittimati a seguito della definizione delle procedure di condono, sotto il profilo urbanistico ed edilizio;*
- b) acquisto di edifici dismessi, inutilizzati o collabenti o di aree edificabili, da destinare alla ricostruzione di un nuovo edificio, previa demolizione, ovvero alla ristrutturazione edilizia, previo rilascio del permesso a costruire;*

- c) *ricostruzione di uno o più edifici in aree di proprietà del soggetto legittimato, anche non contigue all'area di sedime degli immobili danneggiati, purché situate nello stesso comune, o in altro comune dell'isola di Ischia, previa acquisizione, degli atti di assenso e pareri da parte della Soprintendenza, del Comune e degli altri enti competenti in sede di conferenza speciale dei servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022. Gli interventi di cui alla precedente lettera c) possono essere autorizzati attraverso il rilascio del permesso di costruire di cui all'art.28 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*
- d) *trasferimento della sede di uffici pubblici da demolire in edifici acquisiti e ristrutturati ai fini rilocalizzativi.*

2. I piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui al terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 integrano il Piano di ricostruzione, anche per gli aspetti paesaggistici, e a tal fine sono individuati come aree di rilocalizzazione:

- o *il complesso immobiliare denominato "Pio Monte della Misericordia" nel Comune di Casamicciola è destinato a interventi di rilocalizzazione di strutture e servizi pubblici;*
- o *il complesso immobiliare denominato "Hotel La Pace" ubicato nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno è destinato a intervento di ri-localizzazione di unità abitative o produttive.*

Sulle suddette aree il Piano di Ricostruzione dispone il vincolo preordinato all'esproprio.

Sulla base del quadro esigenziale delle delocalizzazioni obbligatorie derivante dal Piano di Ricostruzione o per esigenze espresse nei piani di protezione civile, o delle delocalizzazioni comunque ammissibili ai sensi delle ordinanze commissariali, il Commissario straordinario può individuare ulteriori edifici singoli o compendi immobiliari, in via prioritaria dismessi, ovvero immobili pubblici, idonei ad accogliere le volumetrie da delocalizzare.

3. Il Commissario Straordinario, adottando le opportune forme di partecipazione, provvede ai necessari interventi di rifunzionalizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 settembre 2020, n. 120. Gli interventi si realizzano, alle condizioni previste con ordinanza commissariale, mediante un progetto di ricostruzione pubblica comprensivo di tutti gli interventi pubblici o di cui sia accertato il pubblico interesse, quali: demolizioni, ricostruzione e adeguamento funzionale delle volumetrie, delle infrastrutture e delle urbanizzazioni preesistenti, riconfigurazione dei suoli, diversa collocazione di edifici o porzioni di tessuto urbano preesistenti, adeguamento degli spazi pubblici connessi, sistemazione delle aree di partenza ad uso pubblico, ricomposizione fondiaria delle proprietà pubbliche e private;

4. Gli interventi dovranno essere orientati, sia in fase di progettazione che di realizzazione, alle finalità della rigenerazione urbana, quali:

- a) *risparmio energetico*
- b) *risparmio idrico e resilienza idraulica*

- c) *nessun consumo di nuovo suolo*
- d) *innovazione tecnologica al servizio dell'ambiente*
- e) *diminuzione degli inquinamenti*
- f) *riuso ed economia circolare*
- g) *uso di materiali eco-compatibili*
- h) *promozione della mobilità sostenibile*
- i) *coinvolgimento della comunità*
- j) *valorizzazione e accessibilità di edifici e spazi pubblici*
- k) *sicurezza dell'ambiente e del territorio*
- l) *accessibilità di spazi e servizi pubblici.*

5. *L'approvazione dei progetti, ove comporti variante urbanistica, è di competenza del consiglio comunale ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., previa acquisizione dei pareri e dei nullaosta previsti dalla legge.*

6. *Agli interventi di delocalizzazione di cui al precedente comma 2 possono essere applicati gli incrementi volumetrici previsti dall'art. 11-bis della legge Regione Campania, 28 dicembre 2009, n. 19.*

Controdeduzione: la richiesta formulata risulta in linea generale accoglibile con le seguenti specificazioni e integrazioni.

Per quanto attiene a comma 1, “ricostruzione di uno o più edifici in aree di proprietà del soggetto legittimato” (co.1, punto c), si ritiene che l'invocata possibilità di ricostruzione di edifici non ricostruibili in sito o da delocalizzare, vada estesa all'intera fattispecie di aree così caratterizzate: superfici territoriali, della dimensione minima di 5000 mq, situate in sub-Ato 2-B “urbanizzato”, incluse tra quelle definite come “Aree urbanizzate di interesse paesaggistico comprese nelle aree vulcaniche e costiere di cui all'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004” di cui all'Ambito di tutela, ad esclusione di quelle: comprese nella fascia 0-300 m dalla costa; 0-100 metri dalle incisioni torrentizie e dalle gole; 0-50 metri dai centri storici. Sono inoltre comprese le aree situate in ATO 3 individuate, unitamente alle precedenti, in un apposito elaborato grafico, in adeguata scala di rappresentazione. L'attuazione delle previsioni potrà avvenire su iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. In ossequio agli obiettivi di riduzione della popolazione esposta al pericolo frana e/o al pericolo sismico, per i soli immobili compresi nell'ATO 1 per i quali sussiste una o più delle seguenti fattispecie:

- risultano danneggiati dal sisma del 2017 e/o dall'evento franoso del novembre 2022 e il presente piano ne ha disposto la non ricostruibilità;
- sono individuati ai sensi delle presenti NTA quali interferenti con opere pubbliche e/o sono oggetto di piani di delocalizzazione;
- sono localizzati nel Sub ATO 1-E1;
- sono localizzati nel Sub ATO 1-E2;
- sono localizzati nel Sub_ATO 1-F1;
- sono localizzati nel Sub_ATO 1-F2,

è consentito, limitatamente al volume assentito al momento della presentazione dell'istanza, il trasferimento, per interventi di ampliamento di edifici esistenti o realizzazione di nuovi edifici, nelle aree di atterraggio, come individuate dall'elaborato DO.4 Aree di atterraggio, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- il volume in ampliamento o il volume del nuovo edificio è non maggiore del volume assentito dell'edificio oggetto del trasferimento;
- la superficie coperta in ampliamento o del nuovo edificio è non maggiore della superficie coperta assentita dell'edificio oggetto del trasferimento;
- l'edificio ampliato o il nuovo edificio presenta un livello di sicurezza per cui ZE risulti $\geq 1,00$;
- il lotto su cui insiste l'edificio oggetto del trasferimento è liberato da ogni costruzione e/o opera che ne limiti la permeabilità ed il relativo suolo rinaturalizzato;
- il progetto di ampliamento o nuova edificazione ha ottenuto il parere favorevole dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti sull'area di atterraggio;
- ulteriori limiti edilizio/urbanistici:
 - altezza massima: non superiore all'altezza massima dei volumi legittimi degli edifici circostanti;
 - rapporto di copertura: non superiore al 50% dell'area urbanisticamente impegnata;
 - superficie permeabile (Sp): non inferiore al 70% dell'area scoperta del lotto urbanisticamente impegnato.

2. Il lotto su cui insiste l'edificio oggetto del trasferimento, in caso di concessione del contributo di ricostruzione, è acquisito di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e/o per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione e/o per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla mitigazione dei rischi e pericoli naturali ed antropici e/o ad esigenze di protezione civile.

Per quanto attiene al comma 2, "*aree di rilocalizzazione*", si accoglie la proposta di individuare:

- il complesso immobiliare denominato "Pio Monte della Misericordia" nel Comune di Casamicciola, destinandolo a interventi di rilocalizzazione di strutture e servizi pubblici;
- il complesso immobiliare denominato "Hotel La Pace" ubicato nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, destinandolo a interventi di rilocalizzazione di unità abitative o produttive.

Sulle suddette aree il Piano di Ricostruzione dispone il vincolo preordinato all'esproprio.

Resta ferma la possibilità che il Commissario straordinario possa individuare ulteriori edifici singoli o compendi immobiliari, in via prioritaria dismessi, ovvero immobili pubblici, idonei ad accogliere le volumetrie da delocalizzare, compatibilmente con la disciplina di zona impartita dal Piano di ricostruzione.

Per il complesso immobiliare denominato “Hotel La Pace” e per gli altri eventuali ulteriori edifici singoli o compendi immobiliari idonei ad accogliere le volumetrie da delocalizzare oggetto di intervento Commissariale, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con diversa sagoma, anche con incremento volumetrico e di superficie lorda di pavimento. Fanno eccezione gli edifici e i compendi immobiliari localizzati nei centri storici o di impianto storico, quali ad esempio il complesso immobiliare denominato “Pio Monte della Misericordia”, per il quale sono consentiti interventi di recupero e adeguamento rispettosi delle caratteristiche storico-testimoniali e tipologiche dei manufatti. Non ha senso il riferimento alla *legge Regione Campania*, 28 dicembre 2009, n. 19 “piano casa”, in quanto trattasi di opere pubbliche. Inoltre, la citata legge non è più in vigore.

Valutazione: accoglibile.

Osservazione 5.3 – Ammissibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia in aree a rischio idrogeologico R4 al di fuori dei casi di delocalizzazione obbligatoria.

Controdeduzione: si tratta di una fattispecie già prevista dal combinato disposto normativo operato dall'aggiornamento del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Distrettuale. Tale possibilità non è prevista per gli edifici non ricostruibili o oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ivi inclusi quelli inclusi nelle sub-ATO 1-F1 e 1-F2.

Valutazione: parzialmente accoglibile.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

6_ NOTA DI OSSERVAZIONI DEL 20.8.24 prot. n. 25376

Con riferimento agli obiettivi del Piano di Ricostruzione e, in particolare, a quello concernente la riduzione della vulnerabilità del costruito e del rischio per i beni esposti nei territori interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi franosi del 2022, **il Piano in parola risulta** - in linea generale - **coerente con gli indirizzi normativi e tecnico-operativi dell'Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia** - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA), approvato con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21/05/2024 (pubblicato su BURC n. 44 del 17/06/2024).

Osservazione n.1. La definizione dei limiti dell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 ha tenuto conto, con buona approssimazione e a livello generale, delle aree perimetrate a Rischio da frana o idraulico molto elevato (R4) e elevato (R3) nell'ambito dell'aggiornamento del PSAI Casamicciola. Si evidenzia, tuttavia, la necessità di allineare, alla scala di dettaglio, alcuni limiti degli ATO con le aree interessate da livelli di Rischio da frana e/o idraulico molto elevato o elevato.

Controdeduzione. Ato e sub-Ato derivano da **Controdeduzioni** che integrano gli aspetti idraulici e idrogeologici con quelli di natura sismica, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Pertanto, sarà realizzata una cartografia sintetica in cui saranno mostrati, in sovrapposizione, sia i limiti delle zone del Piano di Ricostruzione, sia

il dettaglio delle zone di massimo rischio come richiamate dall'AdB.

Valutazione. Accoglibile parzialmente.

Osservazione n.2. La definizione degli Ambiti territoriali omogenei del PdRI dovrebbe tenere maggiormente conto delle tavole tematiche prodotte dalla scrivente Autorità di Bacino nella quali sono identificate cartograficamente le aree omogenee interessate dagli effetti degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al "Piano degli interventi dell'aggiornamento del PAI", organicamente integrate rispetto al "settore territoriale significativo".

Controdeduzione. L'assetto territoriale proposto dal PdRI tiene conto non solo della mitigazione del rischio ma anche di fattori di natura urbanistica e paesaggistica. Le aree non mitigabili dalle opere di mitigazione sono oggetto di perimetrazione e proposta di delocalizzazione.

Valutazione. Non accoglibile

Osservazione n.3. Con riferimento agli aspetti idrologici ed idraulici, è da rilevare che gli elaborati grafici del Piano di ricostruzione dovrebbero tenere conto dello sviluppo del reticolo idrografico definito dalla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale per il territorio comunale di Casamicciola Terme; inoltre, negli ulteriori territori comunali di Forio e Lacco Ameno il reticolo idrografico di cui al PdRI non risulta del tutto coerente con le dinamiche idrauliche attese (assenza di continuità idraulica verso valle).

Controdeduzione. Verranno verificati gli alvei rispetto a quelli mappati dall'Adb, ed eventualmente corretti negli elaborati planimetrici.

Valutazione. Accoglibile

Osservazione n.4. Disposizioni normative relative al patrimonio edilizio di natura pubblica e privata. In merito, e con specifico riferimento ai possibili interventi di "ristrutturazione edilizia", così come definiti nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., si ritiene utile sottolineare che gli stessi non sarebbero, allo stato, da ritenere ammissibili, nei casi in cui interessino, anche parzialmente, aree perimetrate a rischio da frana e idraulico molto elevato (R4) nel PAI.

Controdeduzione. La stessa AdB prende atto che la disciplina specifica per i Sub-Ambiti prevista dalle NTA del PdRI subordina gli interventi ammissibili al rispetto di quanto stabilito dalle NTA del vigente PAI per i territori interessati.

Osservazione n.5. E' da rilevare come alcuni degli edifici interessati dalla Disciplina attuativa per la ricostruzione siano classificati in tutto o in parte come aree a Rischio R4/R3 nel PAI; pertanto per essi, nelle more della eventuale declassazione del livello di Rischio a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione del rischio previste per il territorio di Casamicciola e ad una successiva eventuale revisione della vigente zonazione del rischio, le relative previsioni di trasformazione, quando non ritenute ammissibili dalle NTA del PAI, dovranno essere transitoriamente sospese;

Controdeduzione. Vedi osservazione n.4.

Osservazione n.6. Con riferimento alle previsioni del PdRI relativamente agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica (di cui alle schede d'ambito richiamate nelle NTA del PdRI) si evidenzia che, sebbene la localizzazione di tali interventi ricada per lo più in aree per le quali si attendono effetti mitigatori derivanti dalla realizzazione di eventuali interventi strutturali di mitigazione, la loro eventuale attuazione resta subordinata alla realizzazione e al collaudo di questi ultimi e ad una successiva possibile revisione della vigente zonazione del rischio. Tuttavia, a giudizio di questa Autorità, la fruibilità dei nuovi spazi realizzati dovrà comunque essere, in primo ordine, necessariamente correlata all'attuazione di un adeguato Piano di allertamento e

di Protezione Civile Comunale, di un Piano di monitoraggio alla scala locale, nonché ad un efficace Piano di Manutenzione delle opere strutturali di mitigazione del rischio.

Controdeduzione. Gli ambiti pubblici rilevanti hanno anche, sempre, funzioni di protezione civile. L'osservazione è dunque pertinente e ulteriori riferimenti saranno inseriti in Nta e in relazione.

Osservazione n.7. In relazione ai 3 punti precedenti, si evidenzia la necessità che il PdRI fornisca indirizzi per favorire la definizione di specifiche "Linee Guida" volte, dal punto di vista tecnico-operativo, ad attuare un'azione di riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti e/o di nuova costruzione derivante da fenomeni franosi ed alluvionali. A tale scopo, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si rende disponibile fin da subito a fornire un contributo nell'ambito di uno specifico Tavolo Tecnico di confronto con l'Amministrazione Regionale.

Controdeduzione. L'Amministrazione Regionale esprime disponibilità al confronto.

Osservazione n.8. Si evidenzia, infine, che all'art. 24 delle NTA di cui al PdRI si introduce il Sub-ATO 1-FI "Infrastruttura verde in aree a rischio non mitigabile", intesa come area interamente soggetta a vincolo preordinato all'esproprio in cui è prevista la realizzazione di opere pubbliche di infrastrutturazione verde. Al riguardo, si propone di denominare tali zone come "Area interessata dalla realizzazione di infrastruttura verde per la mitigazione del rischio idrogeologico".

Controdeduzione. La modifica proposta è chiarificatrice e dunque accoglibile.